

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

(Deliberazione n. 1 del 10.1.2011, modificata da deliberazione n. 70 del 18.12.2017)

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

ART. 5 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

Titolo II – Sale pubbliche da gioco

ART. 7 – ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Titolo III – Gioco lecito nei locali aperti al pubblico

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 CO. 6 DEL TULPS

Titolo IV – Utilizzo, divieti e prescrizioni

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI)

ART. 14 - WI-FI- SLOT-FREE

ART. 15 – LOGO

Titolo V – Sanzioni e Disposizioni finali

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Firenze, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

c) salvaguardia del centro storico cittadino e dei centri storici minori, tutela del contesto urbano e della sicurezza, delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art 19 della L. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Firenze e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offra scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R.T. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R.T. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti;
- b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311;

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

Superficie Utile Agibile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico;

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento;

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
- b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
- c) l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale, la vigilanza e le sanzioni;

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e simili), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

4. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R.T. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R.T. 85/2016, e come affermato anche dall' art. 21 comma 3. 1 del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze Del. CC 2015/C/00025 del 2.04.2015 - è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;
- c) le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 85/2014, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 di cui sopra, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- scuole dell'infanzia, per bambini da 3 a 6 anni, ludoteche e centri giovani: e ciò al fine di meglio precisare che esse si intendono assimilate agli istituti scolastici di qualsiasi grado già indicati dalla Regione Toscana come luoghi sensibili;
- sedi universitarie, discoteche, biblioteche comunali, luoghi di culto, musei, giardini e parchi pubblici individuati nell'allegato 1, comprensivo di quelli segnalati dai Quartieri: in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata;
- ospedali, case di cura, strutture ricettive per categorie protette, a mero titolo esemplificativo non esaustivo: Sert, RSA, ecc.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 57/2013 e ss. mm. e ii., sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età:

- stazioni e fermate ferroviarie;
- terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.

5. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:

- l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;
- l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

6. Per esigenze di tutela del centro Storico patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze e dei centri storici minori (come definiti negli strumenti urbanistici del Comune di Firenze), non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri scommesse.

7. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate, fatta eccezione per le strutture in virtù di autorizzazione comunale antecedente l'entrata in vigore della L.R.T. 57/2013 ss.ss. mm. e ii.;
- negli esercizi situati su area pubblica, compresi i *dehor ed i chioschi* seppur debitamente autorizzati.

8. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 2 del presente regolamento.

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi gioco con vincita in denaro, o il trasferimento di sede di tali strutture, nel caso in cui la densità di punti di gioco già presenti, al momento della richiesta, nel raggio di 500 metri, calcolati come percorso pedonale più breve dalla sede della nuova apertura superi la densità media del territorio comunale, ovvero 1 punto gioco ogni 0.28 km² come da relazione allegata.

ART. 5 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per quelli ubicati all'interno di medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della L.R.T. 28/2005, e ss. mm. e ii.;
- c) superficie utile agibile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;
- d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- e) possesso dei requisiti strutturali urbanistico-edilizi ed in particolare, con riferimento alla dotazione di servizi igienici, è richiesta la dotazione di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la cui fruibilità dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività. Per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;

f) rispetto della normativa vigente in materia di: barriere architettoniche; inquinamento acustico (limiti di rumorosità interna ed esterna), igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di fumo e di prevenzione incendi .

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché dei requisiti previsti dal D.M. 564/92 modificato con successivo Decreto n. 534 del 05.08.1994.

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il titolare, tutti i soci nelle società di persone ed i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, devono possedere, i requisiti morali previsti, dall'art 11 e 92 del TULPS e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza, o sospensione di cui all'art 10 della L. 31.05.1969 n. 575 (antimafia).

Titolo II – Sale pubbliche da gioco

ART. 7 - ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione del numero e della tipologia di apparecchi e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, sono soggetti a norma dell'art. 86 TULPS, alla presentazione al Comune di SCIA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

2. La Scia di cui al precedente comma deve essere compilata in ogni sua parte e alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti di documenti e le dichiarazioni richieste in fase di compilazione con modalità on line. A tal fine le informazioni relative alla procedura, così come le norme di riferimento – aggiornate in tempo reale - sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva SCIA, da trasmettere entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, al SUAP unitamente alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

4. Le modifiche non previste dal precedente comma 1 del presente articolo e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza per gli apparecchi VLT e per la raccolta scommesse non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R.T. 57/2013 e ss. mm. e ii. e nel presente regolamento.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

1. L'orario delle attività delle sale pubbliche da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico, giochi o scommesse che consentono vincite in denaro è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, con facoltà anche di stabilire per le tipologie di gioco e di apparecchiatura specifiche fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco, come stabilito nell'Intesa ai sensi dell'art 1 comma 936 della L. 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 12.09.2017, ad esclusione degli orari delle sale biliardo o sale bowling, che, pur autorizzate ai sensi dell'art 86 del TULPS, sono considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro.

Titolo III – Gioco lecito nei locali aperti al pubblico

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art 4 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011.

3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta alla presentazione al Comune di SCIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

5. La SCIA di cui al comma 4 deve essere corredata dalle dichiarazioni richieste in fase di compilazione con modalità on line. A tal fine le informazioni relative alle procedure, così come le norme di riferimento – aggiornate in tempo reale - sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

- a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'art 4, commi 3 e 4 del presente regolamento;
- b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'art 4, del presente regolamento.

7. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 CO 6 DEL TULPS

1. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS (con vincita in denaro) presenti in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo ecc.) è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Titolo IV – Utilizzo, divieti e prescrizioni

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietato effettuare pubblicità di qualsiasi tipo di gioco lecito nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 430/2001; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di unità sociale di cui all'art 10 del D.L. 470/1997 e successive modificazioni, lotterie nazionali.

Presso le sedi di esercizio di tali attività è consentita la sola esposizione di insegne di esercizio negli appositi vani.

2. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

3. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

4. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di rappresentazioni grafiche, vetrofanie, manoscritti, proiezioni delle varie possibilità di gioco e/o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

5. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

9. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o della SCIA inoltrata al Comune;
- b) della tabella dei giochi proibiti;
- c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
- d) degli orari di esercizio del gioco;
- e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

10. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

11. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

12. Il gestore, attraverso la riproduzione acustica almeno una volta ogni ora all'interno del locale, a norma dell'Art. 6 - Obblighi dei gestori della Legge regionale del 18 ottobre 2013, n. 57 ("Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia"), deve evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco, segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia, oltre a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale stessa, nonché della ubicazione del materiale e dei contenuti di cui ai commi 9, punti b), d) ed e), e 10.

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI e CONTRIBUTI)

1. Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al presente regolamento, non possono accedere ai benefici (agevolazioni e/o contributi) concessi

dal Comune di Firenze ai sensi del “Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze”, di cui alla Delibera di Giunta del 14/7/2009, n. 445, “Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze”, Delibera di Consiglio 5/6/2017, n. 33, “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici privati” Delibera di Consiglio 5/7/1991, n. 1953/1173”;

2. Per quanto concerne la corresponsione di contributi da parte del Comune di Firenze, di cui al Regolamento 5/7/1991 n. 18953/1173, ai soggetti che non ospitino le macchine da gioco di cui al presente Regolamento, sarà concesso un punteggio aggiuntivo.

3. Per le nuove installazioni, l'impossibilità di accedere ai benefici di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il Comune di Firenze non concede patrocini ai sensi del “Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze” ai soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al presente regolamento.

ART. 14 - WI-FI – SLOT-FREE

1. Al fine di limitare il diffondersi del fenomeno del gioco, l'Amministrazione comunale non consente l'accesso, tramite la propria rete wi-fi pubblica ad una lista, in continuo aggiornamento, di siti per il gioco on line .

ART. 15 - LOGO

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.

2. In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Toscana, il Consiglio Comunale di Firenze sceglie un proprio logo tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite concorso di idee a premio, con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di ludopatia.

3. Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, il logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio fiorentino sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

4. Per favorire la diffusione della scelta di cui all'articolo 14 del presente regolamento ad altre reti wi-fi della città e per promuovere tale servizio di qualità, l'Amministrazione realizzerà un logo specifico: “WI-FI – SLOT - FREE” per tutte le attività che intendano aderire all'iniziativa.

Titolo V – Sanzioni e Disposizioni finali

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

4. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la L.R.T. 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento ed in particolare il vigente regolamento comunale in materia di gioco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10.01.2011 .